



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE IV

in persona del Giudice unico, dott. Tommaso Del Giudice,
pronuncia, all'esito della riserva assunta all'udienza del
15/04/2026, ex art. 281sexies, comma terzo, c.p.c., la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I grado, iscritta al n. 875/2025 r.g. del
Tribunale di Bergamo, trattenuta in decisione all'udienza del
15/04/2026, promossa da

Parte_1 C.F. *P.IVA_1*, in persona del legale
rappresentante *pro-tempore*, rappresentata e difesa dagli avv.ti
GIAVAZZI MASSIMO e CARRARA DANIELA, ed elettivamente domiciliata
presso lo studio il domicilio digitale indicato, giusta procura in
calce all'atto di citazione,

OPPONENTE,

nei confronti di

Controparte_1 C.F. *P.IVA_2*, in persona del legale
rappresentante *pro-tempore*, rappresentata e difesa dagli avv.ti
COPPOLA VINCENZO e RIVA IPPOLITA ed elettivamente domiciliata
presso lo studio di questi ultimi due, sito in PASSAGGIO CANONICI
LATERANENSI 22 24121 BERGAMO, giusta procura in calce alla
comparsa di costituzione e risposta,

OPPOSTA,

avente ad oggetto: preliminare di compravendita.

Conclusioni come da verbale di udienza del 15/04/2026.

FATTO E DIRITTO

1. Con atto di citazione notificato in data 13/02/2027, **Pt_1** [...] promuoveva il presente giudizio nei confronti di **CP_1** [...], opponendosi al decreto ingiuntivo n. 109/2025 del Tribunale civile di Bergamo, chiedendone la revoca anche in ragione dell'incompetenza eccepita, in subordine domandando accertarsi il proprio recesso ex art. 1385 c.c., con diritto alla ritenzione della caparra confirmatoria e condanna di controparte ex art. 96 c.p.c., infine concludendo come riportato in epigrafe. Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva nel presente giudizio **Controparte_1** che, contestando quanto ex adverso dedotto, chiedeva il rigetto dell'opposizione, nonché delle avverse domande ed eccezioni, con conseguenziale decreto ingiuntivo opposto e condanna di controparte ex art. 96 c.p.c., infine concludendo come riportato in epigrafe. Depositate le memorie ex art. 171ter c.p.c. ed assegnata definitivamente la causa al sottoscritto Giudice in data 19/12/2025, in sostituzione dei precedenti Giudicanti, la causa veniva istruita documentalmente ed il Tribunale celebrava la precisazione delle conclusioni e la discussione all'udienza del 15/04/2026, nella quale si riservava di decidere ex art. 281sexies, comma terzo, c.p.c.

2. Deve essere revocato il decreto ingiuntivo opposto in accoglimento della sollevata eccezione di incompetenza, stanti la clausola compromissoria stipulata nel preliminare ed il principio giurisprudenziale secondo il quale "In tema di competenza arbitrale, la presenza di una clausola compromissoria non impedisce di richiedere e ottenere dal giudice ordinario un decreto ingiuntivo per il credito scaturente dal contratto, ferma

restando la facoltà, per l'intimato, di eccepire la competenza arbitrale in sede di opposizione, con conseguente necessità, per il giudice di quest'ultima, di revocare il decreto ingiuntivo ed inviare le parti dinanzi all'arbitro unico o al collegio arbitrale" (così Cass. Sez. 6, ord. del 24/09/2021, n. 25939, Rv. 662293 - 01).

2.1. Diversamente da quanto eccepito da parte opposta, poi, non è applicabile l'art. 1341 c.c., dovendosi rammentare come, secondo l'indirizzo, *inter alia*, di Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 25491 del 2024, "perché sussista l'obbligo della specifica approvazione per iscritto di cui all'art. 1341, comma 2, c.c., non basta che uno dei contraenti abbia predisposto l'intero contenuto del contratto in modo che l'altra parte non possa che accettarlo o rifiutarlo nella sua interezza, ma è altresì necessario che lo schema sia stato predisposto e le condizioni generali siano state fissate per servire ad una serie indefinita di rapporti" e "Non necessitano, invece, di una specifica approvazione scritta le clausole contrattuali elaborate in previsione e con riferimento ad un singolo, specifico negozio da uno dei contraenti, cui l'altro possa richiedere di apportare le necessarie modifiche dopo averne liberamente apprezzato il contenuto": tale orientamento è pertinente nel caso di specie, considerato come il preliminare *de quo* riporta la clausola compromissoria predetta, le parti *de quibus*, lo specifico oggetto negoziale in specie, la stima di quanto compravenduto, tutti elementi esemplificativamente escludenti che la formulazione del contratto fosse destinata a stipule seriali.

2.2. I recessi controversi, inoltre, non sono atti ad inficiare l'efficacia della clausola compromissoria, come osservato, *ex multis*, da Cass. Sez. 6, ord. del 27/09/2013, n. 22303, Rv. 627951 - 01. Del resto, tale soluzione, inequivocabilmente, è in continuità con l'indirizzo della Suprema Corte costituito da

- a) Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 30531 del 2021, secondo la quale "l'invalidità ovvero anche la risoluzione del contratto nel cui articolato contrattuale sia inserita la clausola

compromissoria non inficia la validità ed efficacia di quest'ultima per la decisione delle controversie nascenti dall'esecuzione di quel contratto", in quanto "la clausola compromissoria non costituisce un accessorio del contratto nel quale è inserita, ma ha propria individualità ed autonomia nettamente distinta da quella del contratto cui accede";

- b) Cass., Sez. 2, Sentenza n. 13531 del 2011, nella quale la già intervenuta risoluzione di diritto (e la conseguenziale inefficacia) del contratto per decorso del termine essenziale era stata rimessa parimenti agli arbitri resi competenti dalla clausola compromissoria presente nel negozio medesimo;
- c) Cass., Sez. 1, Sentenza n. 22608 del 31/10/2011, Rv. 620462 - 01, secondo la quale "la validità (e quindi anche l'efficacia) della clausola compromissoria deve essere valutata in modo autonomo rispetto al contratto al quale essa si riferisce" di talché persino "la clausola compromissoria contenuta in un preliminare di compravendita sopravvive, sebbene non riprodotta nel contratto definitivo, trattandosi di contratto autonomo" e non accessorio al negozio cui accede, al punto tale che deve essere "disattesa la prospettiva (...) di escludere in astratto la efficacia del negozio compromissorio per la sola circostanza della mancata riproduzione" di quest'ultimo nel contratto che segue quello riportante la clausola compromissoria.

2.2.1. Il suesposto orientamento giurisprudenziale, peraltro, non viene persuasivamente smentito da

- A. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 1852 del 22/05/1976, Rv. 380644 - 01, che concerneva la risoluzione consensuale del solo compromesso e non già del negozio da questi interessato,
- B. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 1067 del 23/02/1981, Rv. 411612 - 01 che riguardava una fase estranea all'esecuzione del contratto,
- C. Cassazione civile sez. I, 07/11/2022, (ud. 14/09/2022, dep. 07/11/2022), n.32732, che, pur sancendo che "è infatti

rimasto incontestato l'accertamento a suo tempo operato dal giudice privato ovvero che il contratto del 2006, in cui era inserita la riserva di arbitrato, era stato risolto consensualmente nel 2008 e questo caduca alla radice la potestas iudicandi dell'arbitro che, onde incorrere nel vizio qui denunciato, avrebbe potuto conoscere della lite solo se il contratto del 2006 fosse risultato ancora vigente, dato che solo in esso era prevista la cognizione arbitrale", non oblitera come tale pronuncia sia non prenda posizione sui principi indicati al punto 2.2. della presente motivazione, sia non risulti nemmeno pertinente nel caso di specie in cui non si ha un bilaterale negozio risolutorio.

3. La natura squisitamente giuridica della clausola e della questione *de qua* esclude che le difese, pur laddove infondate, siano state temerarie e siano suscettibili di condanna ex art. 96 c.p.c.

4. Nondimeno, le spese processuali seguono la prevalente soccombenza di parte opposta e vanno poste a carico della stessa; esse si liquidano in favore dell'opponente, considerati le tariffe forensi del D.M. n. 55/2014, l'importo della domanda monitoria, in € 286,00 per spese vive ed € 5.261,00 per compensi (fase di studio € 1.701,00, fase introduttiva € 1.204,00, fase istruttoria/di trattazione € 903,00, fase decisoria € 1.453,00, calcolati in misura media, ad eccezione del minor importo per le ultime due fasi e ciò in ragione della natura documentale della controversia, nonché della sua conclusione in una breve discussione ex art. 281sexies c.p.c.), oltre IVA, CPA, e rimborso spese generali del 15%.

P.Q.M.

Il Tribunale di Bergamo, sezione IV, in persona del Giudice unico, dott. Tommaso Del Giudice, definitivamente pronunciando sull'opposizione e sulle domande avanzate, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, così provvede:

1. Dichiarare l'incompetenza del Tribunale adito, essendo munito di competenza il collegio arbitrale di cui al contratto preliminare stipulato tra le parti in data 31/05/2024, e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 109/2025 del Tribunale civile di Bergamo;
2. Rigetta le domande ex art. 96 c.p.c.;
3. Condanna *Controparte_1* al pagamento, in favore di *Pt_1* [...], delle spese processuali, liquidate in € 286,00 per spese vive ed € 5.261,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%.

Bergamo, 15/04/2026

Il Giudice unico
dott. Tommaso Del Giudice